





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
EUGENIO GIANI

SEDE



Proposta di legge regionale

Titolo:

DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI COMUNALI

I Consiglieri

Elisa Montemagni

Jacopo Alberti

Luciana Bartolini

Roberto Biasci

Marco Casucci

Roberto Salvini



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

SOMMARIO

Preambolo

- Art. 1 - Finalità e soggetti**
- Art. 2 - Definizioni**
- Art. 3 - Riconoscimento delle De.Co.**
- Art. 4 - Procedimento di riconoscimento**
- Art. 5 - Diffusione commerciale**
- Art. 6 - Promozione prodotti locali**
- Art. 7 - Norma finanziaria**

Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m), p), q) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

Considerato che,

il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione ha portato, da un lato, ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori, dall'altro, sta crescendo sempre più l'esigenza di valorizzare le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località. Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore;

Esistono già esperienze di promozione e qualificazione delle tradizioni, produzioni e attività locali, spesso promosse dai comuni che mirano a conservare nei cittadini e a proporre ai turisti le specificità dei singoli territori. Tuttavia, nel pieno rispetto dell'autonomia degli enti locali, è opportuno fissare delle regole che possano essere seguite da tutte le amministrazioni comunali che intendono dotarsi di strumenti deliberativi, disciplinari ed organizzativi per attribuire la Denominazione comunale alle produzioni, beni ed attività che hanno caratteristiche di originalità e di tradizione nella produzione agricola, artigianale e dell'enogastronomica;

La proposta di legge intende fornire ai comuni delle linee guida e una strumentazione normativa ai fini della disciplina, da parte degli stessi, delle procedure di riconoscimento e di valorizzazione dei prodotti della tradizione e della storia locale, che risultano presenti nelle diverse realtà territoriali. Si tratta di produzioni, beni e attività strettamente locali e a carattere localistico che non hanno alcun impatto sul commercio comunitario o internazionale e non sono oggetto di disciplina comunitaria. Le quantità trattate, i soggetti coinvolti, e le attività considerate sono ridotte o limitate e molto spesso legate ad una stretta stagionalità;

La presente proposta di legge tende quindi a collocarsi entro la sfera della cultura e della salvaguardia di vocazioni e tradizioni locali, che sono strettamente legate - e spesso originate - da prodotti di elevata rappresentatività, inimitabili, di limitata rilevanza economica per le quantità prodotte e destinati a consumatori abituali, legati all'ambiente da dove essi hanno origine o dove conservano effetti e beni;

La proposta di legge intende riconoscere e valorizzare le azioni dei comuni volte alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e le tradizioni locali, e che fanno parte della cultura popolare nel territorio comunale di riferimento: interesse che risulta da tutta una serie di manifestazioni caratterizzate dalla spontaneità e dal loro perpetuarsi nel tempo;

Nella logica della proposta di legge, la Denominazione comunale (De.Co.) può essere considerata come una sorta di identificazione collettiva, dunque di proprietà del Comune, ma che può essere utilizzata dai singoli produttori, i quali condividono e aderiscono a un "sistema di produzione" che rispetta le caratteristiche di storicità e di tradizione locale. Nei sistemi di produzione e nei provvedimenti di competenza dei comuni non si parla mai di prodotto tipico o di prodotto di qualità, poiché si tratta di elementi che rispondono solo ed esclusivamente alla specifica normativa comunitaria nella quale il prodotto De.Co. non può identificarsi a tutti gli effetti. In questo senso le denominazioni comunali, se ben strutturate, organizzate e utilizzate possono essere dei veri e propri strumenti di marketing e devono essere considerati come risorsa reale e concreta destinata a dimostrare la storia e la valenza identitaria del Comune;



L'attuazione della normativa, come previsto dalla presente proposta di legge, non comporta nuovi oneri a carico dei bilanci comunali, in quanto il relativo carico amministrativo è direttamente assorbito dalle strutture organizzative esistenti; eventuali ulteriori apporti d'iniziativa, connessi all'esercizio della suddetta potestà regolamentare, trovano copertura nei limiti dell'autonomia finanziaria comunale.

Approva la presente legge:

Art. 1 - Finalità e soggetti

1. La Regione Toscana disciplina, salvaguarda e promuove, nel contesto delle attività turistiche, di valorizzazione del territorio e di sviluppo e difesa delle specificità locali, le iniziative di salvaguardia, di tutela e di diffusione della conoscenza delle produzioni, attività e beni a forte caratterizzazione storica, locale e di specificità territoriale relative alle attività turistiche, rurali e artigianali, nonché delle tradizioni dell'enogastronomia;
2. La Regione individua il Comune, quale ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle attività di regolazione, gestione e valorizzazione delle produzioni storiche e locali.
3. Nell'esercizio delle proprie attività il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali.

Art. 2 - Definizione

1. Sono produzioni storiche e locali quelle relative ad un prodotto agricolo, una lavorazione artigianale, un processo produttivo e una preparazione enogastronomica della tradizione rurale di un ambito comunale che si caratterizzano per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti e nel territorio del Comune e la cui tipicità comunale, o intercomunale, è documentata, a livello locale, da scritti e articoli storici;
2. Le produzioni, i beni e le attività, in quanto coltivate, prodotte, ottenute, ovvero predisposte e preparate in cucina, nel territorio comunale, sono riconosciute come tradizione e produzione comunale e possono essere identificate con la terminologia di Denominazione comunale (De.Co.);
3. L'attribuzione della Denominazione comunale a una produzione, bene, attività o iniziativa locale da parte del Comune attesta esclusivamente che quel prodotto, produzione, bene o preparato appartiene alla storia, alla tradizione e all'identità degli abitanti di quell'ambito comunale o intercomunale;
4. La Denominazione comunale attribuita dal Comune, non fa in alcun modo riferimento alle produzioni artigianali, agricole, agroalimentari e alle attività turistiche riconosciute ai sensi della vigente normativa comunitaria, statale e regionale.



Art. 3 - Riconoscimento delle Denominazioni comunali (De.Co.)

1. I comuni provvedono alla selezione e identificazione delle produzioni, beni, attività e iniziative della tradizione e identità locale sulla base della documentazione storica, di tecnica produttiva, delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti ottenuti nell'ambito territoriale di competenza;
2. Per ciascun prodotto il Comune provvede a costituire il fascicolo di identità mediante la raccolta sistematica della documentazione, delle testimonianze, delle tecniche produttive riferite a quel bene, produzione o attività svolta nell'ambito comunale;
3. Il fascicolo di identità documenta la storicità dell'attività, produzione o bene, la diffusione e il radicamento nella tradizione popolare e nell'ambito comunale e consente al Comune di valutare e attribuire al prodotto la Denominazione comunale. Comprende altresì la descrizione dei requisiti tecnici dei beni, produzioni e prodotti e le caratteristiche di preparazione e utilizzo in cucina consolidate nel tempo in base agli usi locali. Riporta le manifestazioni ed eventi locali, anche rivolte ai turisti, inerenti il prodotto, bene o servizio;
4. L'attribuzione della Denominazione comunale è data dal comune ai prodotti, beni, attività ed iniziative che soddisfino almeno le seguenti caratteristiche:
 - a) una storicità e una tradizione di almeno cinquanta anni;
 - b) interessi almeno cinque imprese del territorio comunale riferite ad uno o più dei comparti turistico, artigianale, agricolo, agroalimentare, della ristorazione;
 - c) coinvolga l'interesse di enti, associazioni locali e pro loco nelle iniziative di valorizzazione e promozione anche a fini turistici, storico e delle tradizioni popolari.

Art. 4 - Procedimento di riconoscimento

1. Il Comune, sulla base delle informazioni storiche, di cui all'articolo 3, provvede ad attribuire la Denominazione comunale alla produzione, bene o attività tradizionale locale impegnandosi a salvaguardare la storia, la tradizione popolare e l'identità territoriale, anche mediante iniziative, attività ed eventi che prevedano il coinvolgimento generazionale e gli enti, associazioni e pro loco del territorio comunale o dei comuni interessati;
2. Il Comune attribuisce la Denominazione comunale con deliberazione del Consiglio comunale, approvando contestualmente il fascicolo di identità e la scheda informativa che sintetizza, ad uso diretto del visitatore, turista o consumatore, gli elementi più significativi della De.Co. quali l'epoca storica di inizio delle attività, la localizzazione ed estensione della zona di produzione o lavorazione, l'eventuale stagionalità, le caratteristiche dei prodotti, beni o preparazioni, gli eventi promozionali alla stessa correlati;
3. Per ciascuna Denominazione comunale il Comune individua le attività e metodologie di verifica e controllo da parte del Comune stesso del mantenimento, nel tempo, dei sistemi produttivi, artigianali e di lavorazione in cucina delle produzioni a Denominazione comunale;



4. Al fine di realizzare un'efficace e omogenea attività informativa e comunicativa nei confronti del turista, visitatore, acquirente, il Comune, nell'attribuzione della Denominazione comunale, individua e codifica un logotipo composto, almeno, dai seguenti elementi: il nome storico, il nome del Comune, l'acronimo "De.Co.";
5. Il Comune concede a titolo gratuito l'uso del logotipo, di cui al comma 4, su richiesta dei soggetti e delle imprese individuali o collettive che ne intendono fare uso per la presentazione, diffusione e distribuzione dei prodotti, beni, attività;
6. I comuni sono tenuti a rendere noto alla Giunta regionale le Denominazioni comunali concesse con i relativi logotipi codificati e a trasmettere, per ciascuna De.Co., la scheda informativa di cui al comma 2;
7. La Giunta regionale istituisce l'albo regionale delle Denominazioni comunali nel quale sono iscritte, periodicamente, le tradizioni e produzioni comunali ai quali i comuni hanno attribuito la Denominazione comunale ai sensi della presente legge.

Art. 5 - Diffusione commerciale

1. Al fine di accrescere le opportunità di riconoscibilità, di utilizzo, di distribuzione e consumo, anche in loco, delle produzioni, beni o attività a cui è stata attribuita la Denominazione comunale, i comuni promuovono, divulgano e mettono a disposizione del turista, consumatore o acquirente, anche mediante i moderni sistemi di comunicazione, l'elenco delle persone, famiglie, imprese, agricole, artigianali, agrituristiche e della ristorazione, che producono, elaborano e trasformano le produzioni storiche e locali ubicate nel territorio comunale;
2. L'elenco di cui al comma 1 è periodicamente aggiornato dal comune e comunicato alla Giunta regionale;
3. I comuni che hanno attribuito Denominazioni comunali ispirano le proprie attività a criteri di trasparenza, di efficacia, e di efficienza, in particolare sotto i profili della promozione delle tradizioni locali e della valorizzazione, anche economica, delle attività turistiche, rurali ed imprenditoriali avvalendosi della collaborazione di pro loco, enti, associazioni senza scopo di lucro.

Art. 6 - Promozione prodotti locali

1. La Regione Toscana, nel perseguire le finalità della presente legge, in combinato disposto con quelle espresse dalla Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 e successive modificazioni (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), Legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali), Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52 (Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco), Legge regionale 18 maggio 2018, n. 24 (Disposizioni in materia di sistema organizzativo del turismo, strutture ricettive, locazioni e professioni turistiche. Modifiche alla l.r. 86/2016) considera i prodotti De.Co., iscritti nell'albo regionale, testimonianza de territorio toscano e, quindi, insieme alle produzioni tradizionali e tipiche di qualità certificata, da valorizzare attraverso le manifestazioni promozionali e la comunicazione organizzata dalla Regione Toscana;



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

2. Nel pieno rispetto delle normative nazionali e comunitarie, la Regione promuove varie iniziative di sostegno per tutte le filiere che integrano e promuovano i prodotti De.Co.;
3. Al fine di sviluppare l'autenticità, la tradizione, l'identità e la sostenibilità degli ambiti locali e valorizzare le eccellenze turistiche, storiche, culturali e rurali del territorio, i comuni adottano iniziative di promozione, informazione, comunicazione e diffusione della conoscenza delle Denominazioni comunali con priorità nell'ambito di strategie integrate di marketing territoriale;
4. La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattività turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, concede ai comuni e alle pro loco un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Denominazioni comunali iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 4.

Art. 7 - Norma finanziaria

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 4, della presente legge, quantificati complessivamente in euro 50.000,00 per l'esercizio 2019, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2019-2020-2021 - esercizio 2019 - Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3, "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti";
2. A decorrere dal 2020 le spese di cui al comma 1 sono autorizzate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati al comma 1.

Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Lega Nord

Relazione illustrativa.

La proposta di legge si compone di otto articoli:

L'articolo 1: provvede a definire le finalità della legge e gli ambiti di operatività dei comuni, che sono i soggetti amministrativi deputati alla regolazione specifica delle attività che si svolgono nel proprio ambito territoriale.

L'articolo 2: provvede a definire una condizione comune di cosa si intende per Denominazione comunale, dei requisiti che devono essere considerati affinché una produzione, attività o bene possa arrivare al riconoscimento del Comune.

L'articolo 3: codifica il significato del riconoscimento delle denominazioni comunali, le opportunità e le condizioni di utilizzo del riconoscimento stesso, con la raccolta di articoli che testimonino la storia e le tradizioni locali; raccolta che individua la successione nelle generazioni e la localizzazione delle produzioni, attività e beni riconosciute.

L'articolo 4: definisce la base giuridica per tutte le amministrazioni comunali per procedere alla definizione delle produzioni che possono fregiarsi della De.Co. ed ai procedimenti che devono essere seguiti dai soggetti proponenti e dal Comune per l'attribuzione della denominazione.

L'articolo 5: ha un significato di valorizzazione commerciale delle produzioni a denominazione comunale al fine di salvaguardare l'identità delle produzioni, ma fornendo anche elementi concreti per un eventuale sviluppo delle attività economiche sia sul fronte della attività turistiche, delle produzioni artigianali, di quelle agricole, sia sulla opportunità di impiego nella tradizione enogastronomica locale.

L'articolo 6: fornisce utili strumenti ed opportunità per i comuni, anche congiuntamente con la Regione, di sviluppare azioni concrete di turismo rurale e di promozione di prodotti locali, in grado di creare le opportune sinergie per una identificazione del territorio e la sua espressione complessiva ed integrata che unisca le peculiarità e specificità locali con le espressioni culturali, storiche e naturalistiche dei diversi territori toscani.

L'articolo 7: individua la norma di finanziamento per gli eventuali interventi della Regione a supporto delle progettualità dei comuni.

L'articolo 8: regola l'entrata in vigore della presente proposta di legge.

SCHEDA AIUTI DI STATO

Amministrazione proponente: Gruppo Lega Nord – Consiglio regionale della Toscana;

Tipologia del provvedimento: Proposta di legge;

Descrizione dell'intervento: La Giunta regionale, al fine di integrare le attrattività turistiche con quelle di turismo rurale e di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, concede ai Comuni e alle Pro Loco un contributo nella misura massima del 50 per cento per la realizzazione di eventi, attività ed iniziative a carattere integrato di promozione, comunicazione e diffusione delle Denominazioni comunali iscritte nell'Albo regionale.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a - Impiego di risorse pubbliche

 SI

 NO

SI - È previsto un impegno di risorse pubbliche regionali.

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); *oppure*

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare): La proposta di legge prevede un impegno massimo di spesa da parte della Regione ad esclusivo favore degli Enti locali e delle Pro Loco.

FORSE

(specificare dubbi): _____

[In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda].

1.b - Risorse imputabili all'autorità pubblica

 SI NO**NO.**

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): La proposta di legge prevede un impegno massimo di spesa da parte della Regione ad esclusivo favore degli Enti locali e delle Pro Loco.

FORSE

(specificare dubbi): _____

[In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. Se si è risposto NO a entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3].

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è un'impresa. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita attività economica, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a - Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

NO - L'impegno di spesa è rivolto esclusivamente a favore di Enti locali e Pro Loco, quindi non è concesso ad attività economiche.

[In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato].

- 2.b - Presenza di selettività

 SI NO

NO - L'impegno di spesa è rivolto esclusivamente a favore di Enti locali e Pro Loco, quindi non è concesso ad attività economiche.

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese. Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);*
- dimensione;*
- settore economico o attività (indicare quali : _____);*
- area geografica¹ (indicare quale: _____);*
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);*
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.*
- Altro (specificare): _____*

FORSE

(specificare dubbi): _____

[In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3. Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato].

3. VANTAGGIO ECONOMICO

SI

~~NO~~

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perché lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente). Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale.

Se si è riposto SI, indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

[In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list].

**II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ
E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.**

- de minimis** ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- esenzione** dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____;
- notifica preventiva**, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli orientamenti e delle Linee guida di settore: _____;

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE):**
- articolo 93;
 - articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____;
 - articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____;
- disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**
- Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
 - Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;
 - Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3);

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body:

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body:

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

“Disciplina e valorizzazione delle denominazioni comunali”

Soggetto proponente :

GRUPPO LEGA NORD

Copertura finanziaria :

Oneri a carico del bilancio regionale. Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale.

Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)

dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria

prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)

varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)

NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

La Proposta di Legge prevede uno stanziamento di 50mila euro per far fronte ad interventi in sostegno alle Amministrazioni comunali affinché valorizzino le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località. Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore. Il Consiglio regionale, per

adempiere alle finalità della Proposta di Legge, ha la possibilità di erogare finanziamenti ai Comuni fino ad un massimo di 50mila euro per il 2019. Per gli anni successivi saranno individuati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario:

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione 20 <i>"Fondi e accantonamenti"</i>				
Programma 03 <i>"Altri Fondi"</i>				
Titolo I Spese correnti				
Totale	50.000	50.000	50.000	150.000

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

La proposta di legge interviene per sostenere le Amministrazioni comunali nell'individuazione, promozione e valorizzazione delle Denominazioni Comunali (De.Co.). Il fenomeno della globalizzazione e standardizzazione ha portato, da un lato, ad una omologazione dei fenomeni produttivi ed organizzativi aziendali e ad un livellamento delle scelte dei consumatori, dall'altro, sta

crescendo sempre più l'esigenza di valorizzare le abitudini, gli usi e i costumi della popolazione residente nelle località turistiche meta di soggiorno, visitazione, permanenza, da affiancare alle eccellenze naturali, culturali e storiche che caratterizzano quelle località. Conoscenze, aromi, tradizioni, cibi rappresentano un patrimonio dalle grandi potenzialità perché forniscono una precisa e forte identità ad un territorio esaltandolo e valorizzando agli occhi del visitatore, in particolare per un territorio ricco di eccellenze e tradizioni come quello toscano.

La cifra di 50mila euro è stata stabilita in modo forfettario, valutando anche esperienze simili in Veneto, e considerandola una cifra di partenza che può essere aumentata qualora la Proposta di legge venga approvata e trovi accoglimento da parte degli Enti comunali regionali.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

La cifra di 50mila euro è stata stabilita in modo forfettario, e rappresenta una cifra di partenza che può essere aumentata qualora la Proposta di legge venga approvata e trovi accoglimento da parte degli Enti comunali regionali. Trattandosi di iniziativa del Consiglio regionale, si prevede il ricorso alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi". La Proposta di legge prevede che a decorrere dal 2020 le spese siano autorizzate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, nei limiti delle disponibilità di bilancio della missione e dei programmi individuati.

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- X variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- X invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale	0	0	0	0

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata